



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 47 del 13-04-2017

OGGETTO

GIUDIZIO SOC. IMPREPAR S.p.A. IMPREGILO c/ COMUNE ATRIPALDA. RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 4008/2016 TRIBUNALE DI NAPOLI. DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di aprile alle ore 18:10 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Paolo	Sindaco	P
Tuccia Luigi	Vice Sindaco	P
Aquino Valentina	Assessore	A
Landi Domenico	Assessore	P
Prezioso Antonio	Assessore	P
Scioscia Fabiola	Assessore	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Napoli, notificato in data 01/08/2005 la Imprepar- Impregilo Partecipazioni S.p.A., ultima società in ordine di tempo succeduta alla originaria concessionaria ALOSA spa, chiamava in causa il Comune di Atripalda e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per richiedere di:

- Accertare e dichiarare il perfezionamento del contratto di concessione tra la ALOSA S.p.a. ed il Comune di Atripalda ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri con conseguente accertamento di ogni responsabilità a carico del soggetto ritenuto l'effettivo Concedente delle opere;
- Accertare e dichiarare le inadempienze del concedente rispetto al contratto;
- Accertare e dichiarare il quantum che il Comune di Atripalda e/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la protezione Civile devono corrispondere alla IMPREPAR disgiuntamente, ovvero anche in solido;
- Accertare e dichiarare l'obbligo di restituire da parte del Concedente le polizze fidejussorie indicate, emettendo la conseguente pronuncia di condanna ;

Preso Atto che

- **Con delibera** n. 173 del 30/09/2005 la G.C. stabiliva di resistere nel giudizio;
- Con decreto n. 13525 del 04/11/2005 il Sindaco nominava l'Avv. Pietro Musto, quale legale dell'Ente nel giudizio sopra citato;
- Con sentenza n. 4008/16 notificata in data 09/06/2016 il Tribunale di Napoli ha condannato il Comune: al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 946.535,18 oltre interessi come indicato in motivazione; al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall'attrice liquidate in €.1.200,00 per esborsi ed €.25.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15% , IVA e CPA; ha posto a carico del Comune di Atripalda le spese delle consulenze tecniche di ufficio condannandolo a rimborsare all'attrice quanto dalla stessa versato ai consulenti; ha rigettato la domanda proposta dall'attrice nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; ha compensato in ragione della metà le spese del giudizio tra l'attrice e la Presidenza del Consiglio dei Ministri condannando l'attrice al pagamento della rimanente metà in favore di quest'ultima che ha liquidato in €. 12.000,00;

Dato atto che al fine di un bonario componimento della controversia, il Comune ha formulato diverse proposte transattive, prot. nn. 18165/2016 e 19529/2016, volte a conseguire consistente riduzione del debito, che non sono state assentite dalla controparte;

Considerato che in esito ad un articolato iter volto alla definizione transattiva tra le parti del giudizio de quo, scandito nella corrispondenza in atti, per il tramite del Legale dell'Ente, si sono delineate e prospettate le seguenti condizioni transattive:

- pagamento della somma di euro 1.036.478,00, omnicomprensiva degli oneri per le spese legali, secondo un piano di rateizzazione triennale 2017-2019 senza addebito di interessi, a fronte di un debito da Sentenza quantificato in euro 1.107.671,54, comprensivo degli interessi maturati sino al 10.10.2016;
- impegno della Imprepar S.p.a. a non intraprendere alcuna azione esecutiva nei confronti del Comune di Atripalda per il recupero delle somme portate dalla sentenza n. 4008/2016 del Tribunale di Napoli;
- riserva in favore del Comune di Atripalda della facoltà di proporre appello avverso la predetta sentenza n. 4008/2016 del Tribunale di Napoli

limitatamente alla legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con rinuncia reciproca all'impugnazione dei restanti capi della sentenza afferenti all'*an* ed al *quantum* della condanna;

- riserva in favore della Imprepar S.p.a. della facoltà di costituirsi in giudizio in sede di appello e di proporre appello incidentale esclusivamente nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di conseguire un titolo da far valere nel caso fosse riconosciuta la relativa legittimazione passiva;
- rinuncia da parte della Imprepar S.p.a. a far valere nei confronti del Comune di Atripalda la eventuale sentenza di condanna in appello, nell'ipotesi in cui detta sentenza dovesse accertare un credito in favore della Imprepar S.p.a. superiore a quello accertato dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 4008/2016;

Letti i pareri in atti dell'Avv. Musto prot. n. 7283 del 6/04/2016, prot. n. 18172 del 08/09/2016 e prot. n. 23610 del 9/09/2016;

Vista e richiamata la nota Imprepar prot. n. 4118 del 21/02/2017;

Dato atto che in data 4/04/2017, giusta nota prot. n. 7875, è stato richiesto al Revisore Unico il parere di competenza per la successiva approvazione consiliare;

Ritenuto dover assumere le competenti determinazioni in merito sia alla proposizione del gravame, data l'imminente scadenza del termine di legge, sia in merito all'approvazione dell'accordo transattivo, fermo restando il preventivo riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del competente Organo consiliare, quale condizione sospensiva per l'efficacia della transazione assentita come schema con il presente atto;

Vista ed esaminata la relativa pratica e ritenuto necessario appellare la Sentenza de qua, nei limiti in premessa esplicitati, a tutela degli interessi dell'Ente;

Rilevata la convenienza di addivenire, nel contempo, alla transazione con la controparte in considerazione della rinuncia da parte della Società creditrice all'azione esecutiva ed ai correlati interessi sul capitale ed in ragione soprattutto della rinuncia a far valere nei confronti del Comune un'eventuale Sentenza di secondo grado favorevole,

Valutato il rischio in sede di gravame, scongiurato per effetto dell'ipotesi transattiva, di una rivisitazione generale in peius dell'ammontare della sorta capitale e della relativa incidenza sul conseguente calcolo degli interessi (risalendo il contratto di concessione all'anno 1982 ed il collaudo finale dell'opera all'anno 2000) che esporrebbe l'Ente ad una condanna al pagamento di ben maggiori somme nell'ammontare originariamente richiesto da parte avversa con l'atto di citazione introduttivo del giudizio e significativamente decurtate in primo grado;

Evidenziato che il piano di rateizzazione triennale del debito contemplato nell'accordo transattivo è strutturato senza computo di interessi di mora;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito il visto di controllo tecnico/contabile, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/12 ;

Con votazione unanime legalmente espressa;

DELIBERA

1. **Di Autorizzare**, per le motivazioni di cui in premessa, l'accordo transattivo per la definizione dei rapporti tra Comune di Atripalda e Società Imprepar/Impregilo Partecipazioni S.p.a. scaturenti dalla Sentenza n. 4008/2016 emessa dal Tribunale di Napoli, come da allegato schema, previo riconoscimento del debito fuori

bilancio da parte del Consiglio comunale e subordinatamente all'acquisizione del parere dell'Organo di revisione richiesto con nota prot. n. 7875 del 4/4/2017;

2. Di Proporre ricorso in appello avverso la Sentenza n. 4008/2016 del Tribunale di Napoli limitatamente al profilo della legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, al fine di non precludere al Comune un'eventuale azione di rivalsa totale e/o parziale nei confronti dell'Amministrazione centrale;
3. Di Trasmettere il presente atto al Consiglio Comunale per i consequenziali provvedimenti per ricondurre la passività al Bilancio di previsione 2017-2019;
4. Di Inoltrare la presente delibera al legale dell'Ente, la cui designazione è demandata al Sindaco.

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l'urgenza;

Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 – 4° comma T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 18-04-2017

Dal Municipio, li 18-04-2017

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-04-2017

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 18-04-2017

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Alfredo Berardino

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 18-04-2017

Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e conseguenza di legge, tra:

- il **Comune di Atripalda**, in persona del Sindaco p.t. Avv. Paolo Spagnuolo, C.F. 00095990644, con sede in Atripalda (AV) alla Piazza Municipio, assistito dall'Avv. Pietro Musto;
- la società **Imprepar - Impregilo Partecipazioni S.p.A.**, legale rappresentante p.t., C.F. 00399140581, con sede legale in Milano alla Via Dei Missaglia n. 97, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Salini Impregilo S.p.A., assistita dagli Avvocati Alberto Feliciani, Maurizio Vasciminni e Bruno Di Pietro;

PREMESSO

a) che, all'esito del giudizio recante n.R.G. 29079/2005, promosso dalla società Imprepar - Impregilo Partecipazioni S.p.A. nei confronti del Comune di Atripalda e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4008/2016, pubblicata il 30.3.2016, ha condannato il Comune di Atripalda: 1) al pagamento in favore dell'attrice somma di € 946.535,18, oltre interessi come indicati in motivazione; 2) al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice, quantificate in € 1.200,00 per esborsi ed € 25.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, IVA e C.P.A.; 3) alla refusione delle spese sostenute dall'attrice per le consulenze tecniche d'ufficio;

b) che, pertanto, la somma dovuta dal Comune di Atripalda alla società Imprepar - Impregilo Partecipazioni S.p.A. ammonta complessivamente ad € 1.107.671,54, comprensiva di interessi alla data del 10.10.2016;

c) che le parti hanno manifestato la reciproca volontà di definire nel presente accordo, in via di transazione generale novativa, i rapporti tra loro intercorsi, anche al fine di prevenire ogni e qualsivoglia motivo di lite e/o controversia che possa insorgere tra di loro in relazione all'esecuzione della sentenza sopra citata, evitando l'alea di un contenzioso;

d) che lo schema di transazione è stato sottoposto all'esame della Giunta Comunale che, con apposita delibera, adottata ai sensi dell'art. 25, co. 2, lettera h dello Statuto comunale, che si allega e forma parte integrante della presente scrittura, ha autorizzato il Sindaco p.t. del Comune di Atripalda, Avv. Paolo Spagnuolo, a procedere alla stipula di una transazione novativa alle condizioni e patti che seguono.

Tanto premesso, le parti, come in epigrafe costituite, in persona rispettivamente del Sindaco e del legale rappresentante pro tempore

CONVENGONO E STIPULANO

1) La premessa è parte integrante della presente e ne costituisce il primo patto.

2) Il Comune di Atripalda si impegna a versare alla società Imprepar - Impregilo Partecipazioni S.p.A., che accetta, a completa tacitazione di tutte le proprie ragioni, la somma onnicomprensiva di € 1.036.478,00 (comprensiva di € 36.478,00 per spese legali), da corrispondersi nei termini e secondo le modalità di seguito previsti.

3) Detto importo sarà corrisposto alla Imprepar - Impregilo Partecipazioni S.p.A. mediante bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato contraddistinto dalle seguenti coordinate IBAN [--], come di seguito previsto:

- € 236.478,00 (duecentotrentaseimilaquattrocentosettantotto/00), somma comprensiva di € 36.478,00 a titolo di spese legali, entro il 30 giugno 2017;

- € 200.000,00 (duecentomila/00) entro il 31 luglio 2017;

- € 200.000,00 (duecentomila/00) entro il 31 gennaio 2018;

- € 200.000,00 (duecentomila/00) entro il 31 luglio 2018;

- € 200.000,00 (duecentomila/00) entro il 31 gennaio 2019.

4) Il Comune di Atripalda si impegna ad effettuare il pagamento, con le modalità sopra indicate, entro le scadenze previste al precedente punto n. 3 e per gli importi ivi indicati. La Imprepar - Impregilo Partecipazioni S.p.A. si riserva di comunicare per iscritto al Comune di Atripalda le coordinate di altro conto corrente sul quale intende ricevere il pagamento e, nel qual caso, il Comune di Atripalda sarà autorizzato ad effettuare il pagamento accreditando il diverso conto eventualmente indicato.

5) La società Imprepar - Impregilo Partecipazioni S.p.A., subordinatamente al puntuale ed integrale pagamento delle somme indicate al precedente punto n. 3 entro le scadenze ivi previste, si impegna a non intraprendere alcuna azione esecutiva nei confronti del Comune di Atripalda per il recupero delle somme portate dalla sentenza n. 4008/2016 del Tribunale di Napoli, senza pregiudizio per quanto previsto al successivo punto n. 9.

6) Il Comune di Atripalda si riserva la facoltà di proporre appello avverso la predetta sentenza n. 4008/2016 del Tribunale di Napoli limitatamente alla legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile.

Il Comune di Atripalda precisa che non verranno impugnati i restanti capi della sentenza afferenti all'*an* ed al *quantum* della condanna.

7) La Imprepar – Impregilo Partecipazioni S.p.A. accetta espressamente quanto previsto nel precedente punto n. 6 e prende atto della circostanza che il Comune coltiverà il giudizio in sede di appello al fine di ottenere una pronuncia con la quale ribaltare sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri gli oneri economici, conseguenti al contenzioso, sopportati per adempiere a quanto previsto nella presente scrittura privata. La Imprepar si riserva la facoltà di costituirsi in giudizio in sede di appello e di proporre appello incidentale esclusivamente nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rinunciando a far valere nei confronti del Comune di Atripalda la sentenza di appello nell'ipotesi in cui detta sentenza dovesse accertare che il credito della Imprepar è superiore a quello accertato dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 4008/2016. Il Comune di Atripalda rinuncia a far valere nei confronti della Imprepar la sentenza di appello nell'ipotesi in cui detta sentenza dovesse accertare che il credito della Imprepar è inferiore a quello accertato dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 4008/2016.

8) Il Comune di Atripalda si impegna altresì al pagamento delle spese di registrazione della sentenza n. 4008/2016, dando evidenza del relativo pagamento alla Imprepar – Impregilo Partecipazioni S.p.A.

9) Le parti precisano che in caso di mancato pagamento (totale, o parziale) anche di una sola delle rate indicate al precedente punto n. 3 entro la relativa scadenza, la Imprepar – Impregilo Partecipazioni S.p.A. avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e, conseguentemente, di esigere l'intera somma dovuta a saldo in unica soluzione, anche azionando il titolo esecutivo.

10) Per tutto quanto non previsto nel presente atto, le parti si riportano alle disposizioni di legge vigenti in materia.

11) Il presente accordo viene altresì firmato dai difensori delle parti, Avv. Pietro Musto ed Avvocati Alberto Feliciani, Maurizio Vasciminni e Bruno Di Pietro, per la rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13, co. 8, della Legge Professionale Forense.

12) Il presente accordo si intenderà perfezionato nel momento in cui le Parti apporranno la firma debitamente sottoscritta in calce e siglata su ciascuna pagina alla presenza del Segretario Generale dell'Ente o di suo sostituto.

Atripalda - Roma, lì [--] 2017

Comune di Atripalda

Imprepar - Impregilo Partecipazioni S.p.A.

Avv. Pietro Musto

Avv. Alberto Feliciani

Avv. Maurizio Vasciminni

Avv. Bruno Di Pietro